

BANCA PROMOS SPA

S t a t u t o

Sede Legale e Direzione Generale - Viale Gramsci, 19 - 80122 Napoli
Tel. +39.081. 0170111 Fax +39.081. 4620011
www.bancapromos.it e-mail: info@bancapromos.it
Capitale sociale. € 7.740.000
Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Membro I.S.M.A. – International Securities Market Association

TITOLO I
COSTITUZIONE—SEDE—DURATA—SCOPO SOCIALE

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione: "Banca Promos S.p.A."

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede legale e direzione generale in Napoli.

Potranno, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza e simili sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi di legge.

ARTICOLO 4

Scopo sociale

La società, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e rispettivamente applicabili, svolge le attività di seguito descritte:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
- la negoziazione su valori mobiliari, strumenti finanziari e divise e le attività di intermediazione mobiliare in genere;
- il compimento di tutte le operazioni e dei servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni, titoli, valori o strumenti di debito, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società o enti, italiani ed esteri, nonché porre in essere operazioni di finanziamento e di garanzia a favore e nei confronti delle società controllate, nei limiti delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 7.740.000 (settemilionesettecentoquarantamila) diviso in n. 7.740.000 (settemilionesettecentoquarantamila) azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna.

I Soci potranno mettere a disposizione della società altri mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere e con obbligo di rimborso da parte della società stessa, nel rispetto delle disposizioni del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e con l'osservanza di quanto disposto dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) con delibera 3 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.58 dell' 11 marzo 1994 e successive eventuali modificazioni.

ARTICOLO 6

Azioni e diritto di recesso

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge e sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2347 del codice civile.

In conformità alle prescrizioni di legge potranno essere emesse azioni fornite di diritti diversi.

Sono escluse cause di recesso ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 2437 primo comma del c.c..

TITOLO II - ORGANI SOCIALI

SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 7

Convocazione, diritto d'intervento e rappresentanza in assemblea

L'Assemblea degli Azionisti viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da un amministratore o da un procuratore della società su indicazione del Presidente mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione (a) sulla Gazzetta Ufficiale o (b) sul quotidiano " Il Sole 24 ore", almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per l'assemblea oppure (c) mediante invio di un avviso di convocazione a tutti gli Azionisti, Amministratori e Sindaci della società, a mezzo di fax, lettera raccomandata, te-

telegramma o posta elettronica, a condizione che tale avviso sia effettivamente ricevuto almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea (nel caso di convocazione a mezzo fax o a mezzo di posta elettronica, l'avviso deve essere spedito al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino dal libro Soci).

Le Assemblee potranno essere tenute presso la sede sociale o in altro luogo in territorio italiano.

Il contenuto della convocazione e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge. Il diritto di intervento in Assemblea spetta ai Soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque (5) giorni prima della data dell'assemblea. Gli Azionisti, aventi diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altre persone che siano Azionisti della società.

L'Assemblea ordinaria è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro 180 giorni quando vi sia obbligo di bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono.

ARTICOLO 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alla Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di amministrazione presente più anziano.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, di constatarne la regolare costituzione e di dirigere la discussione e le votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

ARTICOLO 10

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- determina il numero degli Amministratori;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro eventuale revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, degli Amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. All'Assemblea deve essere assicurata idonea informativa dell'attuazione delle politiche di remunerazione le quali devono essere parametrare ad obiettivi di lungo periodo e coerenti con una prudente gestione del rischio.
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto e in ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

SEZIONE II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 11

Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette membri.

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti

dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Coloro che siano o divengano componenti di organi di amministrazione, direzione o controllo di altre banche, salvo che si tratti di enti centrali di categoria, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del Cda.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite degli incarichi previsto dall'apposito regolamento.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo salvo il loro diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

I Consiglieri sono eletti anche tra i non Soci tenendo presente il principio di adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale.

All'interno del Consiglio è assicurata la presenza di almeno 1/3 (un terzo) di componenti non esecutivi, vale a dire non destinatari di deleghe e che non svolgono funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. Inoltre, tra i consiglieri non esecutivi, è assicurata la presenza di componenti indipendenti, che vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, assicurandone la coerenza con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Almeno due degli Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana, in quanto applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza:

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
- in occasione del rinnovo della carica in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cesserà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ove il numero degli Amministratori sia determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori, così nominati, scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 12

Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Amministratore Delegato. Può altresì nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età. In caso di assenza del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

ARTICOLO 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci o almeno due Consiglieri o i Sindaci ne ravvisino la necessità e negli altri casi previsti dalla legge.

La convocazione è fatta con raccomandata o con telecomunicazione (telefax, e-mail o telegramma) da spediti almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi o, in caso di urgenza, con telefax, e-mail o telegramma da spediti almeno ventiquattro ore prima (nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori e dai sindaci effettivi medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delibere del consiglio di amministrazione).

Anche in mancanza di tale formalità la seduta è valida quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed il collegio sindacale al completo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito sentire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È facoltà del Presidente di far assistere alle riunioni del consiglio i dirigenti ed i funzionari che riterrà opportuno.

ARTICOLO 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi del presente Statuto. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere del Consiglio constano da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici, industriali, finanziari e dei budget;
- la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e dei dirigenti;
- l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di dipendenze secondarie ed uffici di rappresentanza;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo da effettuarsi comunque, nel rispetto dell'art. 2361 2°co. C.C;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea;
- la definizione dei flussi informativi che verranno compendati in apposito regolamento;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive o di coordinamento;
- la nomina del responsabile della funzione di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle Autorità di settore;
- l'approvazione delle politiche di gestione di tutti i rischi nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- le proposte degli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto può delegare parte delle proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato.

Ad uno o più Amministratori possono essere conferite deleghe per singoli atti o categorie di atti. In materia di erogazione del credito compiti e poteri deliberativi potranno essere conferiti all'Amministratore Delegato, a dirigenti, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia, anche per importi globali, al Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione successiva.

SEZIONE III

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato ad inserire le proposte di integrazione, che potranno contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di Governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne istituzionali.

In caso di assoluta necessità può assumere decisioni del Consiglio d'Amministrazione fatta eccezione per quelle di competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni in tal modo assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente, in occasione della sua prima riunione.

SEZIONE IV AMMINISTRATORE DELEGATO

ARTICOLO 17

Poteri dell'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può delegare e revocare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Delegato assicura, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, la gestione operativa della società e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione stesso.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento mensile della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

L'Amministratore Delegato:

- è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e licenziamenti ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente.

In caso di assenza o impedimento l'Amministratore Delegato è sostituito con le modalità previste da apposito regolamento.

SEZIONE V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 18

Nomina dei Sindaci

L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e da due supplenti e ne determina il compenso.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399 c.c., dovranno essere scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti, tenendo anche presente i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle società emanato da Borsa Italiana.

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di 15 incarichi di amministrazione o controllo in altre società non quotate o il limite di 3 incarichi di amministrazione o controllo in società quotate.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo nonché società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e alle Assemblee.

Il Collegio, previa convocazione del Presidente deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il Sindaco supplente più anziano.

ARTICOLO 19

Competenze del Collegio Sindacale

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al I comma dell'articolo 2403 c.c. ed ai poteri di cui all'articolo 2403 bis c.c., compete la responsabilità di vigilare su:

- la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità riscontrate;
- l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi;
- l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP)

ai requisiti stabiliti dalla normativa.

I Sindaci periodicamente verificano la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

L'Organo di controllo nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle strutture di controllo interno e segnala al CDA le carenze ed irregolarità riscontrate richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del TUB, il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Banca o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

ARTICOLO 20

Controllo Contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'Assemblea Ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e ne determina il compenso.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

E' previsto un coordinamento nel continuo tra la Società incaricata del controllo contabile ed il Collegio Sindacale.

Infine, ai sensi dell'articolo 52 comma 2° (secondo) del TUB, il revisore esterno informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Banca o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

TITOLO III

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

ARTICOLO 21

Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza e la firma sociale nei limiti delle attribuzioni delegate e dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può altresì attribuire la firma sociale congiuntamente o disgiuntamente a dirigenti, funzionari e dipendenti con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre conferire mandati e procure anche a persone estranee alla società per il compimento di singoli atti e categorie di atti.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 22

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Il bilancio è presentato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, con gli allegati e i documenti ad esso relativi.

Copia del bilancio corredata dalle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile è depositata durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea negli uffici della società per i soci che volessero esaminarlo.

ARTICOLO 23

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto i limiti di legge, sono attribuiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24

Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 25

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

Firmato

Ugo Malasomma